



**MERLETT TECNOPLASTIC SPA**

Via XXV Aprile, 16 - 21020 Daverio (VA)  
Tel. +39 0332 942111 / +39 0332 947373  
Fax +39 0332 949696  
Capitale Sociale € 3.000.000  
REA N. 100622 VA - N. Mecc. VA 000987  
Reg. Impr. di Varese, P.I./C.F./VAT: IT 00212770127  
www.merlett.com - industrial-hose.IT@continental.com

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (MOCA)

Con la presente si dichiara che i tubi:

**913023.....00**

**913048.....19**

**913064.....00**

**SUPERFLEX PU PLUS H**

**SUPERFLEX PU PLUS HP/R**

**SUPERFLEX PU PLUS HM/R**

sono idonei al contatto con alimenti acquosi, acidi ed alcolici (fino a 20%) e secchi per i quali sono previsti i simulanti A, B, C ed E per un contatto ripetuto massimo di 2 ore alla temperatura massima di 70°C;

I tubi sono dispositivi idonei al passaggio di fluidi o solidi e pertanto non devono essere utilizzati per la conservazione di prodotti alimentari. Evitare il contatto degli alimenti con le testate e la superficie esterna del tubo. La sterilizzazione dei tubi deve essere eseguita prima dell'uso a carico dell'utilizzatore.

I prodotti sono costituiti da Poliuretano Poliестere con spirale di rinforzo in metallo (acciaio ramato, ramato rivestito in PU, acciaio rivestito in PVC). Superficie interna liscia o leggermente ondulata a seconda delle versioni; esterna con spirale in rilievo.

### SONO CONFORMI

**alla seguente legislazione europea:**

Direttiva 1978/142/CEE; Regolamento 1935/2004/CE;  
Regolamento 1895/2005/CE (derivati epossidici);  
Regolamento 2023/2006/CE (GMP);  
Regolamento 10/2011/UE e agg.

**ed alla seguente legislazione italiana:**

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche  
- Decreto Presidente Repubblica n. 777 del 23/08/1982 e succ. agg. e modifiche

I tubi sopra citati sono stati fabbricati esclusivamente con sostanze (monomeri, pigmenti ed additivi) indicate nelle liste positive della suddetta legislazione. Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e sono di seguito elencate:

NOME	Rif. No	Cas No	SML (mg/kg)
Sostanza non dichiarabile 1, 2	(*)	(*)	(*)

(\*) composti sotto vincolo di segretezza e non dichiarati dal fornitore; trattati in maniera riservata con il fornitore

### Condizioni di prova

Simulante: acido acetico al 3% in soluzione acquosa

Tempo e Temperatura: 2 ore a 70°C (uso ripetuto)

Simulante: etanolo al 20% in soluzione acquosa

Tempo e Temperatura: 2 ore a 70°C (uso ripetuto)

Simulante: ossido di polifenilene modificato (MPPO)

Tempo e Temperatura: 2 ore a 70°C (uso ripetuto)

I simulanti e le condizioni di prova sono scelti in base al Regolamento 10/2011/UE (all.to III tabella 1 e all.to V tabella 3) e succ. agg..

Le prove analitiche sono state condotte in accordo con il Regolamento 1935/2004/CE, Regolamento 10/2011/EU ed il DM 21/03/1973 sul liquido proveniente dal contatto con un campione rappresentativo in modalità "Article Filling" (per riempimento) con massimo rapporto superficie di contatto / volume di 1,33 (dm<sup>2</sup>/dl) (simulante B,C) e 0,25 (dm<sup>2</sup>/g) (simulante E) rispettando le condizioni di prova sopra menzionate. Per verificare la conformità alle normative, i calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm<sup>2</sup> di materiale.

Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento 10/2011/UE comma 3, lettere a e b e dal Decreto Ministeriale 21/3/1973.

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni (metalli, ammine aromatiche primarie Reg. 10/2011/EU allegato II punto 1,2) e le sostanze sopra indicate, rispettano i limiti della stessa normativa compreso l'aggiornamento Reg. 1245/2020/UE.

Conformemente con quanto dichiarato dai nostri fornitori inerenti le materie prime utilizzate nell'attuale formulazione dei tubi sopra indicati, le sostanze definite "Biocidi" (Regolamento 528/2012/UE e succ. agg.) non sono intenzionalmente aggiunte durante la produzione del tubo.

Additivi a doppio uso. Nei tubi non sono presenti sostanze regolate dal Regolamento 1333/2008/CE (additivi alimentari) e succ. agg. e dal Regolamento 1334/2008/CE (aromi) e succ. agg.

Quanto dichiarato si riferisce solo all'idoneità al contatto con sostanze alimentari con le limitazioni sopra indicate

Questa dichiarazione verrà aggiornata in caso di cambiamenti formulativi e/o se i riferimenti legislativi saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Daverio, 21.04.2022

Amministratore Delegato / CEO

Alessandro CERUTTI